

Violazione delle norme su dati personali - Sanzioni amministrative - Applicabilità dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011 - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Poteri del giudice - Annullamento o modifica della sanzione in misura non inferiore al minimo edittale - Possibilità.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme relative ai dati personali, il coordinamento tra gli artt. 6 e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile alla specie in ragione dell'implicito richiamo contenuto nell'art. 166 del d.lgs. n. 196 del 2003, comporta che al procedimento di opposizione si applichi il comma 12 del predetto art. 6, con la conseguenza che, anche in materia di dati personali, il giudice, nell'accogliere l'opposizione, può annullare in tutto o in parte il provvedimento o modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, la quale è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27189 del 22/09/2023 (Rv. 668871 - 03)